

Imposta di bollo
assolta in modalità
virtuale

CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO (CURRICULARE)

TRA

L'UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA, in persona del Prof. GIANLUIGI GRECO, nato a Cosenza (CS), il 28.10.1977, nella sua qualità di Rettore e legale rappresentante pro-tempore, domiciliato per la carica presso la sede del Rettorato, con sede in Arcavacata di Rende (CS), Ponte Pietro Bucci, Codice fiscale 80003950781

E

Sposato Costruzioni srl con sede legale in Via Capri, Montalto Uffugo (CS), C.A.P. 87040, Partita IVA 02837410782, d'ora in poi denominato "soggetto ospitante": indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) sposatocostruzioni@pec.it, rappresentato/a da GIANFRANCO SPOSATO, in qualità di Rappresentante legale, nato/a a Cosenza (CS) il 01/04/1973,

PREMESSO

- che i tirocini formativi e di orientamento sono disciplinati dall'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 e dal regolamento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero della Pubblica Istruzione e con il Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, emanato con Decreto 25 marzo 1998, n. 142, ed ai sensi del decreto Legge n. 138 del 13 agosto 2011 convertito in Legge n. 148 del 14 settembre 2011 e successive modificazioni;
- che l'Università della Calabria intende attuare progetti diretti al raggiungimento delle finalità indicate dall'art. 18 L. 24 giugno 1997 n. 196 e dall'art. 1 del suddetto decreto 25 marzo 1998 n. 142, che promuovono tirocini formativi e di orientamento presso aziende ed enti pubblici e privati;
- che il vigente Regolamento Didattico dell'Università della Calabria disciplina in materia di tirocini;
- che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito di processi formativi i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1 lettera a) della legge 24 giugno 1997, n. 196, tra cui le Università, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento presso datori di lavori pubblici e privati a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859;
- che i soggetti richiamati all'art.18, comma 1, lettere a) e c) della legge 24 giugno 1997 n. 196, possono promuovere *Tirocini* formativi volti a realizzare fasi di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi;
- che il soggetto promotore ed il soggetto ospitante convengono sulla necessità di sviluppare adeguate forme di raccordo tra il mondo della formazione ed il mondo del lavoro, al fine di migliorare la qualità dei processi formativi;
- che i *Tirocini* si configurano come completamento del percorso formativo, essendo finalizzati a perseguire obiettivi di implementazione delle conoscenze acquisite nell'ambito degli studi universitari;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Finalità

Ai sensi del D.M. del 25 marzo 1998 n. 142 attuativo dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n.196 la Sposato Costruzioni srl si impegna ad accogliere presso le sue strutture studenti dell'Ateneo, d'ora in poi denominati "tirocinanti", su proposta del soggetto promotore.

Art. 2 - Modalità

L'Azienda/Ente ospitante si impegna a rispettare il rapporto numero tirocinanti/numero dipendenti come indicato all'art. 1 comma 3 del D.M. del 25 marzo 1998 n. 142 e specificato all'art. 2 della Circolare del 15 luglio 1998 n. 92.

Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1 lettera d) della legge 196 del 1997 non costituisce rapporto di lavoro.

Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutor designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un tutor aziendale, indicato dal soggetto ospitante.

Per ciascun tirocinante accolto nell'impresa/ente ospitante in base alla presente Convenzione viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:

- il nominativo del tirocinante, i dati anagrafici ed il titolo per cui svolge il tirocinio;
- i nominativi del tutor accademico e del tutor aziendale;
- obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda/ente;
- le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
- gli estremi identificativi delle polizze assicurative.

Art. 3 - Obblighi del tirocinante

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:

- Svolgere attività previste dal Progetto Formativo e di Orientamento.
- Rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.
- Attenersi alle indicazioni fornite dal responsabile didattico-organizzativo dell'Ateneo e dal Responsabile aziendale.
- Rispettare i regolamenti interni del Soggetto ospitante.
- Mantenere, anche dopo lo svolgimento del tirocinio, la necessaria riservatezza per quanto attiene dati, informazioni o conoscenza in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

A tale fine l'Università si impegna a far sottoscrivere al tirocinante, per accettazione, il progetto formativo e gli impegni in esso previsti.

Art. 4 - Obblighi del soggetto promotore

Il Soggetto promotore assicura il tirocinante per la responsabilità civile verso terzi e per gli infortuni sul lavoro presso idonee compagnie assicurative operanti nel settore, nonché assicura il tirocinante per gli infortuni sul lavoro presso l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL). In caso di incidente e/o infortunio durante lo svolgimento del tirocinio, il Soggetto ospitante si obbliga a segnalare/denunciare l'evento, entro i tempi e nelle forme previste dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal Soggetto promotore, nonché al Soggetto promotore. Il Soggetto promotore, altresì, assicura la formazione di base del tirocinante in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui all'art 37, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 81/2008.

Art. 5 - Obblighi del soggetto ospitante

L'Azienda/Ente si impegna a:

- rispettare e far rispettare il progetto di formazione ed orientamento concordato in tutti gli aspetti (finalità, contenuti, tempi e modalità);
- erogare al tirocinante la formazione specifica, in relazione al tipo di attività assegnata e al conseguente tipo di rischio che questa comporta;
- segnalare al soggetto promotore eventuali variazioni (sede, orario etc.) di quanto stabilito nel progetto formativo e/o eventuali proroghe del tirocinio prima dell'applicazione della stessa;
- segnalare tempestivamente all'Università della Calabria ogni assenza o interruzione da parte del tirocinante durante il periodo di tirocinio;
- compilare la scheda di valutazione;
- rilasciare ad ogni tirocinante un'attestazione relativa al corretto svolgimento del tirocinio stesso;
- segnalare tempestivamente all'Università della Calabria qualsiasi incidente accaduto al tirocinante;
- in caso di incidente del tirocinante durante lo svolgimento del tirocinio, segnalare l'evento entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore).

Art. 6 - Oneri

La realizzazione del tirocinio non comporta per l'Università e per il soggetto ospitante alcun onere finanziario né obblighi di altra natura, salvo quelli assunti con la presente convenzione o quelli previsti dalla normativa.

Nel caso il soggetto ospitante intenda offrire ai tirocinanti borse di studio, ovvero consentire loro l'utilizzo dei servizi aziendali (mensa, trasporto, etc.), specificherà i termini della sua offerta o modalità di utilizzo del servizio nel progetto formativo.

Art. 7 - Trattamento dati

Le parti dichiarano di essere reciprocamente informate e di acconsentire che i dati personali raccolti per la sottoscrizione del presente atto siano oggetto di trattamento per gli adempimenti di legge ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) e di essere a conoscenza di quanto previsto dall'art. 13 dello stesso Regolamento.

Art. 8 - Durata della convenzione

La presente convenzione ha durata di tre anni, decorrenti dalla sottoscrizione e mantiene i suoi effetti in via transitoria sino alla sottoscrizione di una nuova convenzione.

Art. 9 - Imposta di bollo

La presente convenzione viene redatta in un unico originale in formato digitale ed è soggetta all'imposta di bollo assolta in modo virtuale dall'Università della Calabria, autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate n. 22513 del 1995.

Il Progetto formativo, redatto per ciascuno dei tirocinanti dal Dipartimento interessato, non è soggetto ad imposta di bollo.

Art. 10 - Norme finali

Per quanto non previsto dalla presente Convenzione le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Letta, approvata e sottoscritta.

Firma del soggetto promotore (Rettore) _____

Firma del soggetto ospitante (Azienda/Ente) _____

Arcavacata di Rende (CS), lì 03/02/2026

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse